

**COSA CAMBIA
PER LE PENSIONI**

Chi ha lasciato
in anticipo
rischia di restare
senza tutele

De Cesari e Falasca ▶ pagina 22

Salvaguardia con tanti esclusi

L'esonero dalla riforma non si applica a chi ha accettato incentivi all'esodo

Per la pensione

Vecchi requisiti per chi è in mobilità in base ad accordi collettivi ma nessuna deroga in caso di licenziamento individuale

IL PROBLEMA

Molti lavoratori hanno firmato il recesso in vista di un diritto previdenziale che ora si è allontanato nel tempo

**Maria Carla De Cesari
Giampiero Falasca**

■ Alla legge della speranza di vita, che allontana la pensione mentre migliora, non sfuggono neppure i lavoratori in «mobilità» e in «mobilità lunga» in seguito ad accordi sindacali collettivi. Per questi lavoratori si apre la possibilità di bypassare i nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia o quelli contributivi per il trattamento anticipato; dovranno però sottostare agli aumenti automatici su età (vecchiaia) ed età e contributi (anzianità) e aspettare che dalla maturazione del requisito trascorra la finestra di un anno.

In ogni caso, per qualche decina di migliaia di lavoratori si apre la chance di andare in pensione con le vecchie regole. L'articolo 24 del Dl 201/2011, convertito in legge giovedì, individua una serie di categorie esentate dalla riforma. La salvezza è limitata dalle risorse a disposizione. Il numero massimo dei salvati sarà determinato con decreto del Lavoro e dell'Economia. L'esonero (fuori dal plafond) vale per coloro che maturano i requisiti nel 2011. Quindi, sono state enumerate eccezioni subordinate alle risorse a disposizione: quanti sono stati autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 3 dicembre, quanti sono

stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 3 dicembre («anteriormente al 4 dicembre 2011») e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità; destinatari di mobilità lunga sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre; i lavoratori che, sempre a quella data, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà settoriali, o che sono stati individuati quali destinatari delle prestazioni (resteranno a carico dei fondi almeno fino a 59 anni di età). Infine, tra i "salvati" ci sono i dipendenti pubblici esonerati dal servizio alla data del 4 dicembre.

Le esenzioni dalla riforma non hanno interessato tutte quelle persone che nel 2011 (ma anche nel 2010, anche se probabilmente molte di meno, perché quest'anno hanno acquisito il diritto alla pensione) hanno preso decisioni definitive circa l'abbandono del posto di lavoro tenendo conto della data di (prevista) maturazione della pensione.

Le persone che possono trovarsi in questa situazione si possono dividere in due grandi classi. Una prima è quella di chi ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro. Con l'avvicinarsi della pensione, può accadere che l'azienda riconosca un incentivo all'esodo, commisurato al periodo che manca alla pensione, e il lavoratore accetti l'uscita dal lavoro, firmando una conciliazione "tombale". Quel lavoratore ha accettato solo perché prevedeva, nel 2012 o nel 2013, di andare in

pensione. Oggi che il traguardo si sposta in avanti di molti anni, resta senza lavoro e senza pensione. Una seconda grande classe è quella delle persone licenziate prima del 4 dicembre, che avrebbero maturato la pensione nel 2012. Queste persone sono ora escluse dall'esenzione perché il licenziamento non è stato disposto con le caratteristiche previste dalla riforma (che considera solo le persone collocate in mobilità all'esito di una procedura collettiva, e solo se questa procedura si è conclusa con un accordo sindacale). Se un'impresa con meno di 16 dipendenti ha licenziato una persona a novembre e il lavoratore avrebbe maturato la pensione nel 2012, la situazione è nella sostanza identica a quanti sono in mobilità sulla base di un accordo sindacale. Uguale situazione, ma differente tutela. Anzi, c'è il paradosso che il lavoratore in mobilità fruisca di un periodo di copertura economica contro la disoccupazione più lungo di quello della piccola azienda, che deve fare affidamento su ammortizzatori in deroga.

Per risolvere la disparità, l'esonero andrebbe esteso, per esem-



pio, a chi ha risolto, per licenziamento o accordo, il rapporto di lavoro prima della fatidica data del 4 dicembre (risoluzione che dovrebbe risultare con atto munito di data certa, quindi con un verbale di conciliazione convalidato in sede protetta, in caso di accordo consensuale, oppure con la comunicazione telematica di cessazione del rapporto, in caso di licenziamento), ma a condizione che abbia maturato il diritto alla pensione, sulla base delle vecchie regole, nel 2012.

© REPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI



LE DEROGHE

La riforma prevede l'esonero dalle nuove regole per alcuni lavoratori, tra cui: le persone in «mobilità» e «mobilità lunga»; chi accede a fondi di solidarietà; chi prima del 4 dicembre è stato autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione o entro quel giorno è stato esonerato dal servizio

SENZA COPERTURE

La rete di tutele predisposte dall'articolo 24 del decreto non copre alcune tipologie di persone: tra queste, chi ha ricevuto un incentivo individuale all'uscita e chi è stato licenziato e, in base alle vecchie regole, avrebbe ottenuto la pensione nel 2012

ADEGUAMENTI AUTOMATICI

Gli incrementi legati alla dinamica della speranza di vita riguardano dal 2012 «tutti i requisiti anagrafici» previsti dalle nuove regole, e il requisito contributivo che permette dal 2012 di andare in pensione con 42 anni e un mese di versamenti (41 anni le donne)

LO «SCALONE»

I trattamenti sociali (generalmente per invalidi civili e sordomuti) rientrano nel campo di applicazione degli incrementi automatici. Questi trattamenti sono poi «aumentati di un anno» nel 2018; l'unione di queste due norme sembra determinare un doppio incremento